

S.A.V.

SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.

Capitale sociale € 24.000.000 interamente versato

Sede sociale in Châtillon (AO) - Strada Barat, 13

Registro Imprese e Codice Fiscale n. 00040490070

REA n. 29833

* * * * *

STATUTO

* * * * *

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società per azioni denominata "SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A. - S.A.V".

La Società ha sede legale e fiscale nel comune di Châtillon.

Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali, rappresentanze anche in altre località.

Art. 2

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040.

Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

La Società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea.

OGGETTO

Art. 3

La Società ha per oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Quincinetto-Aosta ad essa assentita in concessione.

La Società ha altresì per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o l'esercizio di altre autostrade e/o tratte autostradali contigue, complementari o comunque connesse a quella già concessa, da ottenersi in concessione a norma di legge.

La Società ha inoltre per oggetto l'assunzione di partecipazioni in enti aventi fini analoghi.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale:

- a) la gestione delle autostrade di cui in precedenza, l'esercizio dei diritti connessi nonchè l'apprestamento, in proprio o tramite terzi, dei servizi necessari od utili per la sicurezza e la comodità dell'utenza;
- b) l'esecuzione, in proprio o tramite terzi, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle innovazioni, ammodernamenti e completamenti delle autostrade di cui in precedenza nonchè dei relativi collegamenti ed opere annesse;
- c) l'esecuzione in genere di qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale ed agricola, mobiliare ed immobiliare utile - a giudizio del Consiglio di Amministrazione - al fine del conseguimento degli scopi sociali.

CAPITALE

Art. 4

Il capitale sociale di euro 24.000.000 (ventiquattromilioni), è diviso in n.

24.000.000 (ventiquattromilioni) di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata a.r., presso i rispettivi domicili, con un preavviso non minore di 60 giorni.

A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse legale in ragione di anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi. La Società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli Azionisti morosi a norma di legge.

Art. 6

Le azioni sono nominative.

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni o diritti;
- b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore:

- di altri Soci;
- di imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano.

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo della società che, entro trenta giorni a far tempo da quello in cui è scaduto il termine per i soci per esercitare il diritto di prelazione, deve comunicare al socio alienante la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione, senza obbligo di motivazione.

Se il gradimento viene concesso, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Se il gradimento viene negato, al socio alienante compete il diritto di recesso.

Qualora l'assemblea dei soci deliberi la soppressione del diritto di prelazione e/o di gradimento di cui al presente articolo, ai soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro proprietari uguali diritti.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

La Società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle vigenti leggi.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'Atto

Costitutivo ed allo Statuto della Società e comporta elezione di domicilio presso la Sede della Società agli effetti del contratto sociale.

Art. 7

La Società potrà emettere obbligazioni a norma di Legge.

ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data ed il luogo di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, presso il domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tuttavia anche in mancanza di tali formalità l'Assemblea sarà validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino alla riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o da comunicarsi ai soci, presso il domicilio risultante dal libro soci, con mezzi

che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 C.C., detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta domanda dai Soci, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2367 C.C..

Art. 10

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega che potrà essere rilasciata anche con annotazione in calce al biglietto di ammissione.

Art. 11

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti della legge e dello Statuto.

Art. 12

L'Assemblea in prima convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sono rappresentati in proprio o per delega almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

In seconda convocazione, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, valgono le norme di legge.

Art. 13

Se i soggetti ai quali spetta il diritto di voto intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 12 l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima e gli eventuali depositi fatti per questa si intendono validi anche per la seconda.

In difetto sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 8.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso, o, in difetto, dall'Assemblea.

L'Assemblea, su designazione del suo Presidente, può nominare due scrutatori fra i partecipanti a cui spetta il diritto di voto e nomina un Segretario, anche diverso dai partecipanti a cui spetta il diritto di voto, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per il dovuto accertamento della regolarità delle delegazioni ed in genere del diritto a partecipare all'Assemblea per constatare che questa sia regolarmente costituita e in

numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano o, quando si tratta di nomine delle cariche sociali, anche per acclamazione.

Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

Art. 15

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale presente.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina e revoca delle cariche sociali qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai partecipanti e con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, l'assunzione in concessione di autostrade o tratte autostradali contigue, complementari o comunque connesse a quella già concessa nonché la partecipazione in enti aventi fini analoghi è sempre necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

Art. 16

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

L'approvazione del verbale dell'Assemblea può essere da questa delegata a due o più componenti. Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 16 componenti, compreso il Presidente.

Spetta all'Assemblea Ordinaria nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti stessi nei limiti anzidetti; è riservata ai Soci la facoltà di designare i componenti del Consiglio in proporzione alle quote di Capitale possedute, con arrotondamento alla unità superiore per la componente pubblica del capitale medesimo, nei limiti di legge.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V C.C. e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza:

qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di 10 (dieci) membri, almeno 2 (due) amministratori, ovvero almeno 3 (tre) amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 10 (dieci) membri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società

da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

All'atto della nomina, ciascun amministratore dovrà presentare (i) una nota informativa riguardante le caratteristiche personali professionali e (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza.

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al presente articolo, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, sarà proceduto ai sensi di legge.

Quando i Consiglieri nominati dall'assemblea, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi a meno della metà, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione e sarà convocata d'urgenza l'Assemblea per far luogo alle nuove elezioni.

Art. 18

Il Consiglio elegge tra i suoi Membri un Vice Presidente e nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 19

Il Consiglio è convocato sia presso la sede sociale che altrove, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di un numero di componenti che rappresenti la maggioranza del Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex, fax o posta elettronica da spedirsi o inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali il suddetto termine è ridotto a 24 ore prima di quello fissato per la riunione; deve comunque essere assicurata, qualunque sia la formalità seguita, la prova dell'avvenuto invio.

Tuttavia, anche in mancanza di dette formalità, il Consiglio potrà validamente deliberare se siano presenti tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza ove ciò sia precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità della riunione in videoconferenza o in audioconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Detti collegamenti devono comunque rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi video-collegati o audio-collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario della riunione, quale prova della presenza dei partecipanti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della videoconferenza o della audioconferenza.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia, vi potesse essere la possibilità di utilizzo di altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera dell'assemblea da assumersi secondo statuto.

Art. 20

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti, quello del Presidente sarà determinante.

Tuttavia per le deliberazioni concernenti le materie di cui al successivo Art. 23, l'approvazione dei progetti di massima e dei piani finanziari, le approvazioni di eventuali varianti al progetto originale, la partecipazione in Società costituende o già costituite, la fusione per incorporazione di società di cui si possiede la totalità o almeno il novanta per cento del capitale sociale, l'assunzione in concessione di costruzione o di esercizio di altre autostrade e/o tratte di esse di cui al secondo comma del precedente art. 3, è sempre necessario il voto favorevole di almeno i 3/4

(tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Amministrazione:

- ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis C.C., potrà deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C., potrà deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi Membri e può altresì nominare un Amministratore Delegato ed/od un Direttore Generale

determinandone le mansioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di Membri del Consiglio.

Il Consiglio può altresì nominare tra i suoi Membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti e le specifiche attribuzioni ed i poteri.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione può anche rilasciare mandati generali e speciali come pure attribuire l'uso della firma sociale a persone estranee al Consiglio determinandone i poteri relativi e fissando le retribuzioni ed i compensi.

Art. 25

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anno per anno la ripartizione del compenso predetto tra i suoi Membri e quelli del Comitato Esecutivo.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 26

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se nominato, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della

Società.

La firma del Vice Presidente basterà a far presumere l'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare altra persona a rappresentare la Società come Azionista alle Assemblee ordinarie e straordinarie di altre Società.

Potrà inoltre conferire ad altre persone mandati generali nonchè nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci Effettivi e di due Supplenti.

Ai sensi della vigente normativa la nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la nomina di un Sindaco Effettivo è riservata all'Ente Nazionale per le Strade – ANAS S.p.A..

Alla componente pubblica del Capitale sociale è riservata la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

I rimanenti Sindaci vengono nominati dalla Assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti determinerà la retribuzione da corrispondere ai Sindaci Effettivi.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Art. 28

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge nonché della Convenzione di concessione, alla compilazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Gli ammortamenti tecnici e finanziari nonché gli accantonamenti in preammortamento delle spese per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, derivanti dai pedaggi, per la parte non utilizzata al termine della concessione, saranno devoluti all'Erario dello Stato.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento), al fondo di riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, a disposizione dell'Assemblea, per l'eventuale assegnazione agli Azionisti in dividendo.

Art. 30

L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 31

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla Società.

Art. 32

Al verificarsi di una delle cause inderogabili previste dalla legge o dal presente statuto i soci potranno esercitare il diritto di recesso.

In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale

e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ragione del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della società della lettera raccomandata con cui il socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni alla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce "Terreni e fabbricati" iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;
- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 34

Per ogni e qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società ed i Soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Aosta.

Art. 35

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di legge.

Assemblea Straordinaria del 20 maggio 2011